



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Alessandro Manzoni"

Via delle Rimembranze, 34/36 - 20088 Rosate (MI) - Tel.02.90848867 - e-mail: miic87600l@istruzione.it



**CONTRATTO DI FORNITURA DEL SERVIZIO MENSA PER LA REALIZZAZIONE DEL
MODULI FORMATIVI POTENZIAMENTO DI LINGUA INGLESE**

CUP E11H17000220006

CIG Z2328970BC

TRA

L'ISTITUTO COMPRENSIVO "A. MANZONI" con sede in Rosate (MI), Codice Fiscale 82003610159 in persona del suo rappresentato legale Dirigente Scolastico dott.ssa Maria Bonecchi domiciliato per la sua carica presso la sede scolastica in via delle Rimembranze n. 34/36 Rosate (MI) Cap 20088, di seguito denominata "Istituzione scolastica",

E

La ditta SODEXO ITALIA SPA, sede legale in VIA F.LLI GRACCHI, 36 CAP 20092 Città CINISELLO BALSAMO (MI) — Partita IVA/Codice Fiscale 00805980158, in seguito denominata "azienda fornitrice" per la quale interviene il Sig. FABIO GRIGOLI, nato a MILANO il 17/10/1965, Codice Fiscale GRGFBA65R17F205R, residente a LIMBIATE (MB), nella qualità di Procuratore Speciale e per effetto della carica domiciliato presso la sede della società.

- **VISTA** la legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- **VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- **VISTA** la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
- **VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
- **VISTO** il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice degli appalti", art. 36; e successive mm.ii.;

- **VISTO** in particolare, l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che *«Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta [...]»*;
- **VISTO** il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 «Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche»;
- **VISTO** l'avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 . Competenze di base Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2-Miglioramento delle Competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia (linguaggi e multimedialità-espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc);
- **VISTA** la delibera n. 3/4 del Consiglio d'istituto del 17/03/2017 di adesione al progetto;
- **VISTA** la delibera n. 2 punto del Collegio dei Docenti del 20/04/2017 di adesione al progetto;
- **VISTA** la lettera di autorizzazione trasmessa con nota MIUR prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018, prot. n. 124 - 15/01/2018/C24c;
- **VISTO** il progetto autorizzato: **10.2.2A-FSEPON-LO-2017-158 - LINGUA 1 E LINGUA 2: COMPETENZE ALL'IC ROSATE TRA VIAGGI IMPOSSIBILI, LETTURE ANIMATE E CAMPING ESTIVI**
- **VISTA** la delibera del Consiglio di Istituto di autorizzazione all'inserimento del progetto nel Programma annuale 2017 - n 5/3 del 12.02.2018;
- **VISTO** il decreto di assunzione in Bilancio prot n° 482/C14 del 14.02.2018;
- **CONSIDERATA** l'esigenza di fornire il servizio mensa agli alunni che frequenteranno i corsi relativi al progetto indicato in oggetto e ai relativi accompagnatori, **dal 17 al 21 giugno 2019, dalle ore 12.00 alle ore 13.00**, con costi a carico del progetto stesso;
- **PRESO ATTO** del verbale prot. n.1006 dello 01/04/2019 attestante l'assenza di convenzione CONSIP
- **CONSIDERATO** che si rende necessario procedere all'individuazione di una ditta cui conferire il servizio mensa;
- **CONSIDERATO** il collaudato servizio di refezione fornito dalla ditta SODEXO, attuale gestore del servizio mensa e locale mensa della scuola primaria di Rosate;
- **TENUTO CONTO** del risparmio economico che deriva dall'affidamento del servizio alla Ditta già operante c/o questo Istituto;
- **CONSIDERATI** i principi di economicità, efficacia ed efficienza che devono ispirare le attività della pubblica amministrazione;
- **CONSIDERATO** che nei giorni in cui si svolgono i moduli relativi al PON di cui all'oggetto, il servizio di refezione scolastica viene già erogato dalla ditta SODEXO ITALIA S.P.A. a favore dei ragazzi che frequentano il Grest estivo e quindi il locale mensa risulta già occupato;
- **TENUTO CONTO** che non è ammissibile la presenza di due diversi operatori economici nella medesima struttura adibita a servizio di preparazione e distribuzione dei pasti agli utenti;
- **VISTA** la richiesta inoltrata prot. n. 0001007 dello 01/04/2019 da questo Istituto al Comune di Rosate per l'utilizzo dei locali mensa per gli alunni partecipanti al progetto PON in oggetto indicato;

- **VISTA** la successiva risposta del Comune di Rosate prot. n. 3228 del 02/04/2019 assunta al protocollo di questo Istituto al n. 1142 del 12/04/2019 con cui viene comunicato che nulla osta all'utilizzo dei locali mensa;
- **VISTA** la richiesta di preventivo inoltrata alla Ditta SODEXO ITALIA S.P.A. con prot. n. 1282 dello 01/05/2019;
- **VISTO** il preventivo della Ditta SODEXO ITALIA S.P.A assunto al prot. n. 1674 del 04/06/2019;
- **VISTA** la determina di affidamento prot. n 1708 dello 06/06/2019;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto e durata del contratto

Il servizio richiesto riguarda la fornitura del servizio mensa presso la Scuola Primaria di Rosate per gli alunni che frequenteranno i seguenti moduli:

- Smart English in town-classi prime (25 alunni , 3 accompagnatori)
- Smart English in town-classi seconde (25 alunni , 3 accompagnatori)
- Smart English in town-classi terze (25 alunni , 3 accompagnatori)

per un totale di 75 alunni e 9 accompagnatori.

Il presente contratto avrà efficacia dalla data della sua stipula e secondo il calendario di seguito indicato:

Data	Orario	Numero alunni	Accompagnatori
17-06-2019	Dalle ore 12.00 alle ore 13.00	75	9
18-06-2019	Dalle ore 12.00 alle ore 13.00	75	9
19-06-2019	Dalle ore 12.00 alle ore 13.00	75	9
20-06-2019	Dalle ore 12.00 alle ore 13.00	75	9
21-06-2019	Dalle ore 12.00 alle ore 13.00	75	9

Eventuali variazioni al calendario dei moduli verranno tempestivamente comunicate.

Questo Istituto entro le ore 9,30 del giorno di lezione, confermerà la presenza degli alunni iscritti al modulo.

L'azienda fornitrice si rende disponibile a varianti in presenza di utenti dichiaranti allergie che impediscono la consumazione dei prodotti alimentari inseriti nel capitolato ed è altresì disponibile a fornire tutte le informazioni richieste ad ogni eventuale controllo predisposto dall'Istituto Comprensivo di Rosate al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato dall'operatore.

Art. 2 — Consegna

La consegna dei pasti dovrà avvenire al termine delle attività didattiche del mattino e dunque alle ore 12.00.

Art. 3 — Modalità di esecuzione della fornitura

L'azienda fornitrice si impegna ad eseguire la fornitura, oggetto del presente contratto, a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità ed i termini indicati nel presente contratto.

L'azienda fornitrice garantisce che nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno osservate tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. L'azienda fornitrice garantisce altresì, in particolare, che sarà osservata la normativa vigente in materia di infortunistica sul lavoro.

Il personale dell'azienda fornitrice si occuperà di apparecchiare e sparecchiare i tavoli usati per il servizio, pulire i tavoli, provvedere allo smaltimento dei rifiuti e al lavaggio e sanificazione del pavimento del locale mensa.

Art. 4 - Menù

Il menù dovrà prevedere un pasto caldo e dovrà essere elaborato nel rispetto:

- delle norme igienico-sanitarie vigenti;
- delle grammature indicate per le fasce di età 6-9 anni degli alunni della scuola;
- di eventuali allergie alimentari dichiarate.

I pasti devono essere elaborati nel rispetto delle norme vigenti in materia per una sana e corretta alimentazione e devono comprendere:

- primo piatto: pasta o riso
- secondo piatto: carne magra, pesce o latticini
- contorno: verdure cotte o crude
- panino
- acqua naturale
- frutta di stagione

Per gli alunni che risultano affetti da patologie alimentari certificate dovrà essere predisposto apposito menù, così come per gli alunni con diete personali.

Art. 5 — Prezzo, fatturazione e modalità di pagamento

Il prezzo della fornitura è stato tra le parti stabilito in complessivi € 2.099,76 (IVA inclusa) qualora tutti gli 84 pasti previsti di cui all'articolo 1 del presente contratto siano effettivamente consumati. Altrimenti verrà corrisposto il numero dei pasti effettivamente consumati di € 5,00 + IVA 4% per un totale di € 5,20 IVA inclusa cadauno.

Si comunica il codice univoco di fatturazione di questo Istituto: UFNAKB.

Si fa presente che dovrà essere emessa fattura sulla quale dovranno essere riportati i codici CIG e CUP indicati in oggetto.

Il corrispettivo verrà liquidato dietro presentazione di regolare fattura elettronica a fronte dell'effettiva erogazione a questo Istituto dei relativi fondi comunitari da parte dell'Autorità di gestione. I termini di pagamento potranno pertanto subire variazioni rispetto alla conclusione dell'attività in quanto derivano

dall'effettiva erogazione dei fondi comunitari e pertanto nessuna responsabilità potrà essere attribuita a questo Istituto.

Art. 6 — Risoluzione del contratto

In tutti i casi di inadempimento da parte dell'aggiudicatario, anche di uno solo degli obblighi derivanti dal contratto questo potrà essere risolto da questa Amministrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile.

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, questa Istituzione Scolastica potrà intimare all'affidatario, a mezzo di raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali, entro il termine perentorio di 5 giorni.

L'ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 cc, senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva l'esecuzione in danno.

E' fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito da questa Istituzione Scolastica.

In ogni caso, questa Istituzione Scolastica si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, senza necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 15 gg di preavviso rispetto alla data di recesso.

Qualora uno o più moduli del progetto, non venissero realizzati in tutto o in parte, l'Istituto Comprensivo di Rosate si riserva il diritto di sospendere proporzionalmente la fornitura del servizio senza che l'azienda fornitrice abbia nulla a pretendere da questa Istituzione Scolastica.

E' prevista la risoluzione del contratto inoltre anche:

- a) nel caso di riscontrata non veridicità in tutto o in parte delle dichiarazioni e dei contenuti della documentazione d'offerta, anche se riscontrata successivamente alla stipula del contratto ed a forniture parzialmente eseguite;
- b) quando l'aggiudicatario venga sottoposto ad una procedura di fallimento;
- c) nel caso di gravi e ripetute inadempienze dell'aggiudicatario;
- d) nel caso di ritardo ingiustificato nel termine di esecuzione superiore a sette giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del servizio che coincide con la data di stipula del presente contratto.

Nelle ipotesi sopra descritte, il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione appaltante, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere delle clausole risolutive.

Nel caso di risoluzione del contratto l'aggiudicatario è obbligato all'immediata sospensione del servizio della fornitura e al risarcimento dei danni consequenziali.

ART. 7 - Obblighi della ditta

L'azienda fornitrice (ditta aggiudicatrice) provvederà, qualora non avesse già provveduto, a propria cura e spese quanto necessario all'ottenimento di tutte le autorizzazioni amministrative comprese il rilascio dell'eventuale autorizzazione sanitaria.

E' fatto obbligo all'azienda fornitrice di provvedere periodicamente alla sanificazione delle attrezzature utilizzate per la preparazione, per la cottura e per il trasporto dei pasti.

Il servizio dovrà comprendere l'impiego di personale munito di regolare tesserino sanitario per la distribuzione dei pasti ed inoltre dovranno dichiarare per iscritto di aver preso visione del DVR, delle norme sulla sicurezza e del piano di evacuazione dell'Istituto.

ART. 8 — Penali

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l'Istituto Comprensivo di Rosate, in relazione alla gravità dell'inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell'importo contrattuale (IVA ESCLUSA). E' fatto salvo il risarcimento di ogni maggiore danno subito dall'Istituto Comprensivo di Rosate.

ART. 9 - Comunicazione

Qualsiasi comunicazione diretta sia dell'azienda fornitrice che all'Istituto Comprensivo di Rosate relativa al presente contratto dovrà avvenire mediante PEC al seguente indirizzo:
mifc876001@pec.istruzione.it

ART. 10 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari Unione Europea

Ai sensi del Codice dei contratti pubblici D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, considerate le Determinazioni dell'Avcp nrr. 8 del 18 novembre 2010, 10 del 22 dicembre 2010 e 4 del 7 luglio 2011 l'azienda fornitrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilità comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto", così come previsto ex art. 3, numero 8), capoverso 9-bis, L. n. 136/2010, come modificato dal D.L. n. 187/2010, convertita in L. n. 217/2010.

ART. 11- Obblighi di riservatezza

Tutti i dati ed informazioni di cui l'azienda fornitrice entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico di cui al presente contratto, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione.

ART. 12- Trattamento dei dati personali

L'istituto scolastico fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell'esecuzione del presente contratto, e comunque, in applicazione della legislazione vigente in materia di tutela della Privacy ex art. 13 D. Lgs 196/2003 e del nuovo Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE/ 2016/ 679).

ART. 13 — Pubblicazione

Il presente contratto viene pubblicato con le seguenti modalità:

- pubblicato sul sito web dell'Istituto Comprensivo "A. Manzoni" di Rosate

— nella sezione PON — FSE

ART. 14 - Definizione delle controversie

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra l'azienda fornitrice e l'Istituto Comprensivo "A. Manzoni" di Rosate saranno demandate al giudice ordinario. Il Foro competente è quello di Milano.

ART. 15 — Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico dell'azienda fornitrice tutti gli oneri fiscali e spese contrattuali, ad eccezione di quelle che per legge competono all'Istituto Comprensivo "A. Manzoni" di Rosate.

ART. 16 — Disposizioni finali

Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si rimanda alle linee guida.

ART. 17 — Responsabile del procedimento

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Bonecchi.


ART. 18 — Accettazione

Il presente contratto viene redatto in duplice originale e trattenuto in originale da ciascuna parte contraente.

Rosate,

per l'Istituto Comprensivo A. Manzoni di Rosate

Dott.ssa Maria Bonecchi, legale rappresentante



per Sodexo Italia S.P.A.

SODEXO ITALIA SPA

Divisione Scuole

Direzione Regionale Lombardia

Via Bergamo 13

20096 Pogliano (MI)

P.Iva e C.F. 00808960156